

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente FINESSI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Integrazione alla legge 11 aprile 1974, numero 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana » (1384), d'iniziativa del senatore Finessi
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	pag. 196, 198, 199
FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	198
MINEO (PRI), relatore alla Commissione	196, 197
SCARDACCIONE (DC)	198
ZAVATTINI (PCI)	199

Interrogazioni

PRESIDENTE193, 196
FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste194, 195
SASSONE (PCI)193, 195

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione.

L'interrogazione è del senatore Sassone. Ne do lettura:

SASSONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'esito finora avuto dalla campagna promozionale a favore dei formaggi delle regioni italiane, realizzata d'intesa con le organizzazioni professionali, dell'industria e della cooperazione che operano nell'ambito del Comitato italiano fondo di corresponsabilità.

In particolare, si chiede di conoscere:

- 1) la somma complessiva che si è resa disponibile per la campagna promozionale;
- 2) quali sono state le iniziative prese e le relative somme già investite;
- 3) se la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ha portato ad un consumo più diffuso e sistematico dei formaggi italiani, e di quali;

9ª COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (15 luglio 1981)

4) quali sono le iniziative attualmente in corso per una quotidiana « politica alimentare » più efficace e razionale;

5) qual è la valutazione complessiva dell'iniziativa promozionale in relazione alle prospettive dell'immediato futuro del fondo di corresponsabilità ed alle proposte del Governo italiano per la riforma della politica agricola comunitaria.

(3 - 01224)

F A B B R I, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già svolto due delle campagne promozionali previste dal regolamento CEE n. 723 del 1978 e finanziate con i fondi raccolti con il prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, e precisamente quelle relative alle campagne 1978-79 e 1979-80, mentre una terza, quella relativa alla campagna 1980-81, è in corso di svolgimento.

Le somme totali rese disponibili sono state: di lire 2.305.775.000 per la campagna 1978-1979, di lire 2.717.014.000 per la campagna 1979-80 e di lire 1.678.506.000 per la campagna 1980-81.

A tali somme deve essere aggiunto un ulteriore 10 per cento a carico degli enti, associazioni, consorzi, eccetera, che hanno promosso le campagne pubblicitarie.

Le iniziative prese per ciascuna campagna e le somme già impegnate sono:

a) campagna 1978-79

campagna di propaganda per favorire il consumo dei formaggi italiani, attuata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), segreteria del Comitato italiano fondo di corresponsabilità.

Per l'attuazione di tale iniziativa è stata spesa la somma di lire 1.282.222.000, con un contributo comunitario di lire 1 miliardo e 151.774.000;

campagne svolte dai vari consorzi di tutela:

Fontina: somma spesa lire 12.822.000, contributo CEE lire 11.540.000;

Provolone tipico: somma spesa lire 253.800.000, contributo CEE lire 228.492.000;

Gorgonzola: somma spesa lire 105 milioni e 142.000, contributo CEE lire 94 milioni e 627.000;

Grana padano: somma spesa lire 448.778.000, contributo CEE lire 403.900.000;

Parmigiano-reggiano: somma spesa lire 461.600.000, contributo CEE lire 415 milioni e 440.000;

b) campagna 1979-80

campagna di propaganda in favore del consumo dei formaggi italiani (svolta dall'AIA): somma spesa lire 762.353.000, contributo CEE lire 683.540.000;

campagne svolte dai consorzi di tutela:

Provolone: somma spesa lire 456 milioni e 480.000, contributo CEE lire 410 milioni e 800.000;

Gorgonzola: somma spesa lire 482 milioni e 525.000, contributo CEE lire 164 milioni e 273.000;

Grana padano: somma spesa lire 788.840.000, contributo CEE lire 718.900.000;

Parmigiano-reggiano: somma spesa lire 882.000.000, contributo CEE lire 739 milioni e 500.000.

c) campagna 1980-81

campagna di propaganda in favore del consumo dei formaggi italiani (svolta dall'AIA): spesa ammessa lire 466.252.000, anticipo del 60 per cento del contributo CEE lire 251.000.000;

Fontina: spesa ammessa lire 13 milioni e 987.000, anticipo del 60 per cento del contributo CEE lire 7.550.000;

Provolone: spesa ammessa lire 270.751.000, anticipo del 60 per cento del contributo CEE lire 151.000.000;

Gorgonzola: spesa ammessa lire 111.900.000, anticipo del 60 per cento del contributo CEE lire 60.000.000;

Parmigiano-reggiano: spesa ammessa lire 503.556.000, anticipo del 60 per cento del contributo CEE lire 271.000.000.

Una valutazione dei risultati diretti di un'azione di propaganda riguardante il consumo di prodotti già diffusamente presenti sul mercato non è facile, in quanto, per avere

dati ed elementi attendibili, sarebbe necessario effettuare un'apposita indagine per ogni singolo formaggio e perchè, data l'intensità con cui vengono propagandati altri prodotti concorrenziali, non è possibile immaginare quello che sarebbe avvenuto in mancanza di una specifica azione di propaganda.

Alcune valutazioni, di fronte ad un consumo totale mantenutosi pressochè stabile, possono invece ricavarsi indirettamente dalla duplice constatazione, da una parte, di una notevole contrazione della domanda di formaggi fusi e, dall'altra, di una riduzione di circa il 10 per cento registrata nelle importazioni di formaggi dall'estero.

Complessivamente, perciò, è da ritenere che le azioni svolte abbiano dato risultati positivi, anche se il Ministero è del parere che i fondi da destinare all'attuazione delle iniziative di propaganda non debbano essere ulteriormente dilatati, e ciò indipendentemente dalle prospettive dell'immediato futuro del fondo di corresponsabilità.

Assicuro comunque che la nostra delegazione continuerà a sostenere decisamente il principio che la tassa di corresponsabilità debba gravare soltanto sui produttori dei paesi responsabili della creazione delle eccedenze ed è quindi nettamente contraria al mantenimento generalizzato della tassa, considerato che l'Italia non solo non è responsabile di tali eccedenze, ma è addirittura costretta ad importare prodotti lattiero-caseari per soddisfare il proprio fabbisogno.

Aggiungo che, tra le altre iniziative già in via di realizzazione, ve n'è una che riguarda la promozione della vendita sui mercati esteri dei nostri formaggi tipici attraverso aste del formaggio ritirato dall'AIMA riservate a ditte che si impegnino a commercializzare il prodotto soltanto all'estero. Per eseguire quest'operazione, appare necessario modificare la legge che disciplina l'attività dell'AIMA, la quale prevede l'intervento dell'azienda stessa ai fini del riequilibrio e del governo del mercato interno. Si è pertanto predisposto un disegno di legge che consenta tali operazioni.

Per quanto riguarda la tassa di corresponsabilità, sottolineo ancora l'impegno del Governo perchè non passi il principio secondo

il quale chi è responsabile di eccedenze può continuare a produrre, mentre chi è deficiente è costretto a pagare la tassa.

S A S S O N E Signor Presidente, colleghi, possiamo dichiararci soddisfatti per la parte contabile della risposta molto dettagliata, per la quale ringraziamo il rappresentante del Governo. Meno soddisfatti, invece, siamo per la parte riguardante i fini che l'interrogazione si proponeva. Facciamo rilevare, tra l'altro, che la risposta viene data con grande ritardo: l'interrogazione di cui stiamo trattando è stata presentata il 13 febbraio, ed il Regolamento del Senato prevede che le interrogazioni siano poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione. Invitiamo pertanto il Governo a rispondere con maggiore sollecitudine.

Nel merito, non siamo completamente soddisfatti perchè l'utilizzo della parte della tassa di corresponsabilità — che, come giustamente rilevava il Sottosegretario, non dovremmo pagare, perchè non siamo responsabili delle eccedenze esistenti nel settore lattiero-caseario — al di là dei risultati ottenuti, non contribuisce in modo decisivo a risolvere i diversi problemi sul tappeto. Senza entrare nel merito dell'uso dei fondi per la pubblicità (per il quale si potrebbero esaminare le proposte, che il Ministero avanza nell'ambito comunitario, di servirsene alla luce di una valutazione più complessiva), rilevo che i fondi sono limitati. Occorre però valutare se dobbiamo incentivare, attraverso la pubblicità, il consumo di quei prodotti che in parte, poi, importiamo dall'estero, oppure se sarebbe più utile usare i fondi per sviluppare la cooperazione tra i produttori e i consumatori. Affidiamo questa valutazione al Governo, augurandoci che tenga anche conto delle posizioni che dovrà assumere a livello comunitario nel prossimo futuro, secondo quanto affermato dal Presidente del Consiglio nella sua replica alla discussione sulla fiducia al nuovo Governo, nonchè nella mozione motivata che è stata approvata dal Parlamento.

Per quanto riguarda, invece, la politica interna, ricordiamo il contenuto del piano

9^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (15 luglio 1981)

agricolo nazionale che dovrebbe essere realizzato dalla maggioranza: da parte nostra, abbiamo espresso più volte le nostre riserve. Ricordiamo anche le sollecitazioni che giungono dal movimento cooperativo per tutelare la produzione lattiero-casearia.

Prendiamo comunque atto di alcuni risultati minimi che sono stati ottenuti e della volontà di modificare la legge istitutiva dell'Alma per determinare altri tipi di intervento. Osserviamo però che, come ha detto il Sottosegretario, l'Italia paga una tassa che non dovrebbe pagare perchè non produce neppure quanto basta per il proprio fabbisogno. Eppure, una parte dei fondi è destinata alle iniziative pubblicitarie per provocare l'aumento del consumo di prodotti che dobbiamo importare. Prendiamo pertanto atto dell'impegno assunto dal Governo, che facciamo anche nostro, e auspichiamo che la politica agricola del nostro Paese diventi più coerente con gli interessi dei consumatori, dei produttori e del pubblico.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,30 alle ore 12,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« **Integrazione alla legge 11 aprile 1974, n. 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana** » (1384), d'iniziativa del senatore Finessi

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione alla legge 11 aprile 1974, numero 138, recante nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana », che io stesso ho presentato.

Prego il senatore Mineo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M I N E O , relatore alla Commissione. Onorevoli senatori, onorevole rappresentan-

te del Governo, il disegno di legge al nostro esame apporta una integrazione alla legge n. 138 del 1974 concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per la alimentazione umana. Si tratta sostanzialmente di una interpretazione autentica della *ratio* della legge in questione e di una riaffermazione degli strumenti operativi (è il caso del divieto in oggetto) la cui necessità si è evidenziata a seguito della sentenza n. 1032 della Corte di cassazione del 16 febbraio 1979.

Con l'articolo 1 della legge n. 138 si introduce il divieto di detenere, commerciare o utilizzare:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ai quali sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati o concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere.

In sede di pratica attuazione di tale dispositivo si è fatta distinzione tra consumo diretto del latte in polvere ricostituito (fatto rientrare nel divieto in questione) e consumo indiretto fuori di tale divieto (e il caso del latte in polvere usato per la confezione dei dolci).

Resta a parte il caso della bustina di latte in polvere, che rimane fuori dal divieto dal momento che non si vende latte liquido ottenuto dalla polvere di latte, mentre è lo stesso consumatore che sa trattarsi di polvere di latte e provvede eventualmente lui stesso a scioglierla nel liquido, in una bevanda (e non corre il rischio di essere frodato ricevendo come latte fresco quello che è invece latte in polvere ricostituito).

Tornando alla legge n. 138 sul divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, si è verificato quanto segue. Essendo vietato vendere al consumo

latte liquido ottenuto dalla ricostituzione di latte in polvere, si è ritenuto che, miscelando al latte ricostituito in questione del caffè o altra sostanza, si verificasse l'ipotesi di consumo indiretto e quindi di consumo lecito del latte stesso.

A tal punto è intervenuta opportunamente la Corte di cassazione per osservare che ricade nel divieto di legge il caso in cui « il latte liquido venga semplicemente miscelato, in dose proporzionalmente alta, con una certa quantità di caffè o di altra sostanza analoga (quali ad esempio zucchero e cacao), aggiunte, il più delle volte, al solo fine di esaltarne ovvero di rettificarne il gusto. In siffatta miscela, invero, il latte non perde affatto le sue caratteristiche più essenziali confondendole con quelle delle altre suddette sostanze con cui viene unito, tanto è vero che il modo più comune di berlo è proprio quello di aggiungerle ad esso. La riprova della necessaria distinzione tra miscelazione (quale insieme di due o più sostanze che, pur intimamente mescolate fra di loro, conservano fondamentalmente le caratteristiche organolettiche proprie di ciascuna di esse) e trasformazione si coglie nel constatare che, mancando tale distinzione, la legge in esame si presterebbe ad essere frodata con inammissibile facilità, in quanto basterebbe aggiungere anche una piccola dose di un liquido qualsiasi al latte in polvere per considerare indiretto il suo uso e, quindi, consentito, anche se esso si rivelasse concorrente sul mercato rispetto al consumo del latte non in polvere e, quindi, vanificasse le finalità protezionistiche perseguite dal legislatore ».

Ora, tali considerazioni, in questa sede parlamentare, vanno ulteriormente precisate ed integrate tenendo presente la *ratio* della legge n. 138 e le finalità che si prefisse il legislatore. E invero, secondo quanto rilevato nella relazione unita al disegno di legge e che mi pare si possa condividere pienamente, « il consumo diretto, così come concepito dal legislatore, si riferisce al latte in polvere ricostituito e consumato come tale, sia come latte semplice sia come latte in miscela, in bevanda, con altre sostanze, a prescindere dalla sua maggioritaria o minoritaria presenza quantitativa in tale miscela e quindi a pre-

scindere dalla soggettiva ricerca, da parte di ciascun consumatore, di un particolare gusto della bevanda ottenuto attraverso varie proporzioni delle componenti della miscela stessa.

E obiettivamente certo — secondo i principi della scienza chimica — che nella fattispecie si tratta di miscugli (diversi dai composti) la cui natura non cambia a seconda del quantitativo delle componenti che possono essere in proporzioni variabilissime e mantengono le rispettive caratteristiche: nella miscela il latte in polvere ricostituito rimane tale, non subisce modificazioni.

Pertanto, ai fini del divieto introdotto dal legislatore, a nulla rilevano giuridicamente, nelle bevande ottenute con latte in polvere ricostituito, le proporzioni delle componenti o il gusto prevalente. Le finalità della protezione del mercato del latte fresco nazionale e di tutela dello stesso consumatore (non si è ancora ottenuto dalla Comunità europea il tracciante per il latte in polvere) verrebbero vanificate con lo smercio di bevande ottenute tanto aggiungendo ad una quantità di latte in polvere ricostituito una minore quantità di altra sostanza (ad esempio, caffè o cacao), tanto aggiungendo ad una data quantità di altra sostanza una minore quantità di latte in polvere ricostituito.

Per quanto sopra, ritenendosi opportuno un intervento chiarificatore del legislatore, si è predisposto l'unito disegno di legge, costituito da un articolo unico, nel quale si prevede che il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, venga integrato facendo esplicitamente rientrare nel divieto di vendita le bevande costituite da miscele di latte in polvere ricostituito con altre sostanze in qualsiasi proporzione ».

All'originario testo dell'articolo 1 viene aggiunta la lettera *d*) che completa e rende esplicito l'intento dell'articolo 1.

Faccio presente che la 10^a Commissione industria e commercio ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Concludo invitando i colleghi ad accogliere favorevolmente il disegno di legge e prendo lo spunto da questo, che è un provvedimento di portata abbastanza limitata, per invi-

tare il rappresentante del Governo a volere in una prossima occasione riferire alla Commissione per fare il punto della situazione nei comparti agricoli maggiormente in difficoltà quest'anno, come il lattiero-caseario e zootecnico e il comparto ortofrutticolo, in una agricoltura che, come è a tutti noto, scende sempre più in basso nell'economia del Paese.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Mineo per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ritengo — e faccio in questo senso un appello ai colleghi della Commissione — che questa sia una materia solo apparentemente marginale, perchè tutti sappiamo che il problema delle frodi per il latte in polvere è una triste realtà del settore lattiero-caseario.

La norma proposta dal Presidente della nostra Commissione va incontro a queste esigenze di tutela del produttore e dei consumatori, eliminando e sanzionando la frode che si attua attraverso la cosiddetta miscelazione. Pertanto, vi è un obiettivo preciso e si tratta di una norma urgente; c'è, del resto, una richiesta generale delle categorie agricole di intervento per colpire tali frodi. A tale riguardo, a nome del Governo, desidero farmi promotore di un emendamento che potrebbe completare, almeno per il momento, l'iniziativa del legislatore tendente ad ampliare le possibilità repressive e preventive rispetto alle frodi: mi riferisco alla famosa proposta del rivelatore chimico che non riusciamo ad ottenere per via della CEE e che potrebbe essere introdotto nel suolo italiano con questa norma.

Nel disegno di legge presentato dal senatore Finessi si propone la sostituzione del primo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Io vorrei proporre anche la sostituzione del secondo comma dell'articolo 2 con il seguente: « All'atto dell'introduzione nel territorio nazionale, il latte in polvere non destinato ad uso alimentare umano e non destinato alla riesportazione, deve essere denaturato, con opportuni rivelatori chimici, secondo le prescrizioni e le modalità

che saranno determinate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Mi pare, onorevoli senatori, che in tal modo si potrebbe introdurre nel nostro Paese l'obbligo del rivelatore chimico per poter scongiurare le frodi.

Penso che possano essere lasciate così come sono le sanzioni anche se sono modeste: c'è comunque la sanzione di carattere generale che riguarda la frode in commercio, il sequestro del latte in polvere oggetto della frode. Se si modificano le sanzioni, si dovrebbero richiedere pareri ad altre Commissioni, mentre approvando la norma proposta dal presidente Finessi con le integrazioni del rivelatore chimico prima delle ferie estive, potremmo dare ai nostri allevatori e consumatori questo usbergo protettivo di enorme importanza e introdurre finalmente l'obbligo del rivelatore.

Non siamo in grado di dire quale sarà il tipo di rivelatore perchè la definizione degli aspetti tecnici è demandata, sì, al nostro Ministero, ma di concerto con quello della sanità.

S C A R D A C C I O N E . Osservo che i sessanta giorni di tempo previsti sono scarsi.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non sono contrario ad aumentare il lasso di tempo concesso per l'emanazione delle norme ministeriali di attuazione: prevediamo novanta giorni.

Mi rendo conto del desiderio, qui espresso, di trattare la materia nel suo complesso: d'altra parte, dobbiamo già considerare una grossa conquista il fatto che il provvedimento venga approvato in sede deliberante in Commissione: conquista della quale assumo la responsabilità. È un'esigenza che sale da tutto il mondo agricolo e dai più seri operatori del settore lattiero-caseario per colpire i contraffattori. Chiedo alla Commissione di voler accogliere l'emendamento, che mi pare possa incontrare l'approvazione generale.

9^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (15 luglio 1981)

ZAVATTINI. Dico subito che apprezziamo l'iniziativa legislativa del Presidente della Commissione, nonché la proposta del Governo. Chiediamo tuttavia un breve aggiornamento dei lavori per avere la possibilità di prendere visione dei documenti. Nel bene e nel male, ci pronunciamo solo dopo aver meditato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI